

TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA C.V.
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
10 OTT. 2012
IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE
AVV. ZAMPELLA ARCANGELO
Tel. 081 831 77 37
CORSO UMBERTO 321 80138 CALVANO (NA)

Avv. Capua
3.9.13

8894

COPIA

03/09/2013-94641 A
ADS(Napoli)
Scadenza 07/02/2014
Udienza 18/02/2014

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- Sezione lavoro -

Ricorso ex art. 414 cpc

Nell'interesse della dott.ssa ORLANDO ANGELA MARIA nata a S. Maria Capua Vetere il 21.03.1960 C.F.RLNNLM60C61I234P e residente a S.Maria Capua Vetere alla via Pezzella Parco Valentino n. 75 rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall'avv. Arcangelo Zampella C.F. ZMPRNG56T01B371Z ed elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in Calvano al C.so Umberto 321 FAX 0818317737
PEC
arcangelozampella@.avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del legale rapp.te p.t., il Ministro dom.to, ope legis, presso l' Avvocatura Distrettuale Dello Stato in via Diaz n. 11 80134 Napoli

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rapp.te p.t. ,il Direttore , dom.to per la carica in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 ROMA

PREMESSO CHE

Mandato:

AVV. ARCANGELO ZAMPELLA

Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio e consequenziali, in tutti i gradi e stadi, esecuzione compresa con ogni più ampia facoltà di legge; nessuna esclusa compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare al giudizio, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio ed a compiere ogni altro dispositivo dei diritti sostanziali e processuali controversi. Riteniamo sin qui il Vs/ operato per ratificato, senza bisogno di ulteriore ratifica. Si autorizza il trattamento di urgenza ai sensi della legge n. 5/96, per ogni attività ritenuta opportuna dal sottoscritto, anche non strettamente connessa all'incarico. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Zampella in Calvano (NA) al Corso Umberto, 321.

20137586

Vi è autentica
sull'originale

AVVOCATURA DELLO STATO
NAPOLI
03. SET. 2013
PROT.

1) la ricorrente, dott.ssa Angela Maria Orlando, è dipendente dell'Agenzia delle Entrate con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 02.01.1992;

2) la stessa è in forza all'ufficio direzione provinciale di Caserta- Direzionale Regionale della Campania;

3) l'istante è inquadrata nell'area funzionale III del CCNL di Comparto, fascia retributiva F4;

4) Con atto prot. N. 186578 del 30.12.2010 (che si allega), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attivazione di una procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle entrate ;

5) Con il citato atto(prot. N. 186578/2010) è stato previsto che:

a) all'interno di ciascuna area funzionale , una quota di personale sarebbe stata promossa alla fascia retributiva superiore a quella di appartenenza;

b) la promozione alla superiore fascia retributiva sarebbe avvenuta sulla base di una graduatoria relativa al personale in servizio presso ciascun "centro di responsabilità" ;

c) per centri di responsabilità devono intendersi le strutture di vertice

dell' Agenzia, quali le direzioni centrali e le direzioni regionali;

d) la graduatoria finalizzata alla promozione è determinata da due fattori : esperienza di servizio maturata, titoli di studio culturali e professionali ;

e) per l' esperienza di servizio maturata nell' agenzia delle entrate o in altra pubblica amministrazione spetta un punteggio massimo di 25 punti e precisamente:

- punti 2.5 per ciascun anno di servizio maturato nella fascia retributiva di appartenenza.

- punti 1,5 per ciascun anno di servizio maturato in una fascia retributiva diversa da quella di appartenenza.

f) per titoli di studio, culturali e professionali spetta un punteggio massimo pari a 25 punti e precisamente :

- punti 22 per il diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;

- punti 1,5 per ogni abilitazione professionale successiva alla laurea, dottorati di ricerca , partecipazione a corsi di specializzazione/master ecc.;

g) per la formazione della graduatoria sarebbe stata valutata l' esperienza di servizio ed i

titoli di studio, culturali e professionali posseduti alla data del 31-12-2010;

h) i dipendenti interessati avrebbero dovuto compilare, mediante una procedura informatica, una apposita scheda con l'indicazione completa dei dati relativi all'esperienza di servizio maturata ed ai titoli di studio culturali e professionali posseduti alla indicata data del 31.12.2010;

i) in caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine di graduatoria, sarebbero stati utilizzati, in sequenza, i seguenti criteri di preferenza:

a) esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;

b) esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;

c) esperienza di servizio complessiva;

d) maggiore età anagrafica;

6) la dott.ssa Angela Maria Orlando ha compilato la prescritta scheda, che si allega, in data 14.07.2011 ;

7) nella predetta scheda la ricorrente ha puntualmente indicato il possesso della seguente esperienza di servizio e dei seguenti titoli alla data del 31.12.2010:

a1) esperienza di servizio maturata nella

fascia retributiva di attuale appartenenza (fascia retributiva F4) 66 mesi ovvero cinque anni e sei mesi;

b1) esperienza di servizio maturata in fasce retributive diverse a quella di attuale appartenenza 167 mesi ovvero tredici anni e undici mesi ;

c1) laurea in giurisprudenza;

d1) abilitazioni professionali successive alla laurea e cioè:1) corso di reclutamento presso la scuola superiore della pubblica amministrazione,2)abilitazione dottore commercialista,3)14°corso-concorso SSPA conseguito a Roma;

8) In virtù dei titoli posseduti ,la ricorrente ha diritto al punteggio complessivo

di 50 punti (cinquanta) derivanti dal seguente calcolo effettuato sulla base dei richiamati criteri stabiliti nell'atto di avvio della procedura selettiva di sviluppo economico :

a1) esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza(fascia retributiva F5) cinque anni e sei mesi per 2,5= punti13,75

b1)esperienza di servizio maturata in fasce retributive diverse da quella di attuale appartenenza tredici anni e undici mesi per 1,5

= punti 19,65 .Totale complessivo punti 33,40;

c1) totale punteggio per l'esperienza di servizio maturata = punti 25 (punteggio massimo attribuibile)

d1) laurea in giurisprudenza = punti 22

e1) abilitazione professionale successiva alla laurea : abilitazione professione di avvocato

=punti 1,5,corso di reclutamento presso la scuola superiore di P.A. punti 1,5;

f1)totale punteggio per i titoli di studio, culturali e professionali = punti 25

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO :25+25= PUNTI 50

9)in data 12.03.2012 è stata pubblicata la graduatoria della procedura selettiva di sviluppo economico all'interno della terza area funzionale dalla fascia retributiva F4 alla

superiore F5 per il personale della Direzionale Regionale della Campania;

10)nella predetta graduatoria,però, pubblicata il 12.03.2012 ,che si allega, alla ricorrente è stata attribuito un punteggio complessivo di punti 48,50 anziché di punti 50 ,come invece è in diritto alla stessa, con il criterio di preferenza "A".

Tale valutazione è del tutto errata ed illegittima per i seguenti motivi:

a) alla ricorrente,in modo illegittimo ,non è

stato valutato il titolo conseguito in seguito alla frequentazione, dal 01.09.1990 al 31.07.1991, del corso di reclutamento presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione con superamento dell'esame finale.

Tale titolo prevedeva l'attribuzione di 1,5 punti consentendo alla ricorrente di raggiungere il punteggio complessivo di punti 50 ed una utile posizione in graduatoria per il passaggio alla posizione F5.

La mancata attribuzione del predetto punteggio è assolutamente illegittima in quanto l'art. 5 comma 9 del DPR 17.01.1990 n°44 dispone testualmente che il superamento dei corsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.

La questione è stata esaminata e risolta dalla stessa Corte Costituzionale che con la sentenza n°257 del 12.06.1991 ha così statuito: "È indubbio che i corsi di preparazione tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea".

Inoltre vi è da sottolineare che la stessa convenuta, Agenzia delle Entrate, nella

informativa inviata alle OO.SS. ribadisce che
:"I titoli post lauream valutabili sono anche
quelli organizzati dalla scuola superiore
della Pubblica Amministrazione" (cfr.
informativa agli atti).

E' pacifico ,pertanto ,che all'istante nella
graduatoria de quo doveva essere riconosciuto
il titolo indicato quale specializzazione post-
laurea con l'attribuzione di punti 1,5
e, quindi, per un totale complessivo di punti 50.
Ma v'è di più.

b) Come già in precedenza dedotto, l'atto di
avvio della procedura selettiva di sviluppo
economico del personale dell'agenzia delle
entrate ,di cui alla nota richiamata prot n°
186578/2010 dispone testualmente che : " in caso
di parità di punteggio, per determinare l'ordine
di graduatoria saranno utilizzati, in sequenza, i
criteri di preferenza appresso elencati":

a) esperienza di servizio nella fascia
retributiva di appartenenza;

b) esperienza di servizio nell'area di
appartenenza o qualifica equiparata;

c) esperienza di servizio complessiva:

d) maggiore età anagrafica.

Da tale disposto si evince chiaramente che, a
parità di punteggio, in graduatoria vanno

collocati prima coloro a cui è stato attribuito il primo criterio preferenziale (lett. A) e, successivamente, coloro a cui vengono attribuiti i successivi.

Alla ricorrente è stato attribuito il criterio preferenziale A) (cfr. graduatoria allegata). Senonchè, in violazione di quanto disposto dallo stesso atto di avvio della procedura selettiva, la ricorrente è stata esclusa dal passaggio alla posizione F5, ancorché le sia stato attribuito il primo criterio preferenziale previsto dal bando e cioè lett. A) .

Prima della ricorrente, invece, a parità di punteggio (48,5) sono stati collocati, senza alcun rispetto delle priorità indicate, ben 55 dipendenti a cui è stato attribuito criteri di preferenza B, C, D successivi ai criteri di preferenza attribuiti all'istante.

In subordine, quindi, la ricorrente ha diritto, in ogni caso, al passaggio alla posizione F5 secondo i criteri di preferenza indicati nel bando.

c) La graduatoria, infine, non ha considerato correttamente la effettiva anzianità di servizio che la ricorrente ha maturato con la sua posizione nella fascia retributiva di

appartenenza dal 01.07.2005 né quella di anzianità complessiva dalla data di assunzione in servizio ovvero dal 02.01.1992;

d) dalla lettura della graduatoria, infatti, emerge già a prima vista che, a parità di punteggio di punti 48,5, molti dei dipendenti promossi hanno una anzianità anagrafica e di servizio effettivo minore di quella della ricorrente. (cfr. graduatoria allegata).

11) l'errato punteggio complessivo attribuito alla ricorrente e la illegittima interpretazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio ha determinato il mancato riconoscimento della promozione alla superiore fascia retributiva F5;

12) il riconoscimento del corretto punteggio di complessivi punti 50 o, in subordine, la corretta indicazione dei criteri di preferenza avrebbe, invece, determinato il riconoscimento del diritto alla superiore fascia retributiva F5 ;

13) la ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo pari a punti 50 e, di conseguenza, la collocazione in una posizione della graduatoria utile alla promozione alla fascia economica F5 superiore a quella di appartenenza;

14) in ogni caso la corretta applicazione dei menzionati criteri di preferenza stabiliti nell'atto di avvio della procedura selettiva di sviluppo economico avrebbe comportato, dunque, il riconoscimento della promozione della ricorrente alla superiore fascia retributiva F5;

15) la ricorrente ha inoltrato alla convenuta, Agenzia delle Entrate, formale richiesta di modifica della graduatoria (cfr. richiesta allegata).

16) a tutt'oggi la richiesta di modifica della graduatoria inoltrata dalla ricorrente non è stata riscontrata dalla Agenzia delle Entrate

L'interesse ad agire della ricorrente (inteso come esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice) si identifica, nel caso di specie, nell'accertamento giudiziale con ogni conseguenza di legge, dell'esatto punteggio spettante all'istante in virtù dell'atto di avvio della procedura selettiva di sviluppo economico o, almeno, della corretta applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio e, di conseguenza, del diritto alla promozione alla

fascia economica superiore a quella di appartenenza.

La domanda della ricorrente trova fondamento giuridico nell'art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001 , il quale prevede ,al comma 3 lett. b) l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il CCNL Comparto Agenzie Fiscali specifica che gli sviluppi economici all'interno delle aree avvengono sulla base di criteri e principi di meritocrazia ,quali l'esperienza professionale maturata , i titoli di studio e culturali. Tali criteri sono definiti dalla contrattazione integrativa e devono essere equamente valutati, combinati e ponderati tra loro in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.

Nel caso che ci occupa ,la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di punti 50 , in applicazione dei criteri stabiliti in relazione ai titoli posseduti e puntualmente indicati nella scheda di partecipazione alla procedura selettiva.

In subordine ,la ricorrente ha almeno diritto alla corretta applicazione dei criteri di

preferenza a parità di punteggio.

Tutto ciò premesso, dedotto e documentato la ricorrente , a mezzo del sottoscritto procuratore, così

CONCLUDE

Voglia il Giudice del lavoro adito , previa fissazione dell'udienza di discussione , così provvedere:

1) In via istruttoria chiede ammettersi prova orale sulle circostanze di fatto di cui alla premessa del presente ricorso nei capi da 1 a 16 che qui si hanno per trascritti e preceduti dalla locuzione "vero è che" con i colleghi di lavoro della ricorrente le cui generalità si estrapolino dal libro matricola riferito ai medesimi reparti chiedendone anche

l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.

2) Nel merito accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente al punteggio complessivo di punti 50 per tutte le causali indicate in premessa .

3) In subordine accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla corretta applicazione di tutti i criteri di preferenza indicati dal bando a parità di punteggio di punti 48,5.

4) di conseguenza , in ogni caso, accertarsi e

dichiararsi il diritto della ricorrente alla promozione alla superiore fascia retributiva F5;

5) Accertarsi e dichiararsi la illegittimità della graduatoria per cui è causa con riferimento alla posizione della ricorrente;

6) Ordinarsi all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero convenuto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, di riformulare la predetta graduatoria riconoscendo alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 50 o, almeno, la preferenza in base ai criteri di cui al bando a parità di punteggio complessivo di punti 48,5.

7) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad accedere alla fascia retributiva F5, area funzionale terza CCNL Comparto Agenzie Fiscali.

8) Ordinarsi all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero convenuto di adottare nei confronti della ricorrente i medesimi provvedimenti adottati per coloro che sono risultati promossi alla superiore fascia retributiva F5 e porre in essere gli stessi mezzi adottati nei confronti di questi ultimi;

9) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'attribuzione della fascia

retributiva F5 ,area funzionale terza CCNL
Comparto Agenzia Fiscali ,a decorrete dalla
data di pubblicazione della graduatoria
(12.03.2012) o da altra data ,precedente o
successiva ,che il Giudice riterrà accertata
sulla base delle prove che riterrà
indispensabile acquisire.

10) Condannare l'Agenzia Delle Entrate ed il
Ministero convenuto in persona dei rispettivi
rappresentanti legali pro tempore ,a risarcire
alla ricorrente il danno morale per la
sofferenza della stessa subita per l'ingiusta
mancata promozione;

11) Vittoria di spese, diritti ed onorari con
attribuzione all'avvocato costituito.

Si allega: copia prot. N° 186578/10

dell'agenzia delle entrate,copia scheda di
partecipazione alla procedura selettiva di
sviluppo economico,copia graduatoria della
procedura selettiva di sviluppo economico,copia
ricorso per la modifica della
graduatoria,informativa alle OO.SS, busta paga.

Caivano,15.07.2012

avv. Arcangelo Zampella

**Ai fini del contributo unificato si dichiara che il
valore della domanda è indeterminabile**

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

M. R. Gen 2994/12

Dz RUGGIERO



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede _____

Fissa per la discussione l'udienza del 18.2.2014

S.Maria C.V. 22.10.12

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.	
SEZIONE LAVORO.	
Deposito in Cancelleria	Depositato in cancelleria //
Oggi	<u>12 OTT 2012.</u>
Il Cancelliere	

E' copia conforme all'originale
S. Maria C.V., 12 OTT 2012

S. notifica: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ENTITÀ
FINANZE in fenomeno del legale rappresentante
il Ministero, abito, opo lego, fanno l'Orchestra
Direttoriale Dello Stato in via-Diret 1111
80134 Napoli;

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

RELATA DI NOTIFICA
A RICHIESTA COME INNANZI, IO SOTTO UFF. GIUD. DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. HO
NOTIFICATO L'ATTO CHE PRECEDE AD ESS. DESTINATAR HEL DOMICILIO INDICATO A
MEZZO PLICO RACC. CON A.N. 1 NORMA DI LEGGE PARTENTE DALL'UFF. POST. DI S. MARIA C.V.

S. Maria C.V.

29 AGO 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Ambrosio Donatello

Il fatto il ricorso che precede
Il caso per la discussione l'udienza del 20.8.2013

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
19 AGO 2013
Il Cancelliere